

inarcassa

Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli
Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti
COMITATO NAZIONALE DEI DELEGATI
(Adunanza del 25 e 26 marzo 2010)

FAVOREVOLI	136
CONTRARI	44
ASTENUTI	8
TOTALE	188

Il Comitato Nazionale dei Delegati,

- visto il Decreto interministeriale del 5 marzo 2010 concernente l'approvazione, condizionata, delle modifiche allo Statuto di Inarcassa deliberate dal Comitato Nazionale dei Delegati nella riunione del 25, 26, 27 giugno e 21, 22 luglio 2008;
- atteso che è necessario che il Comitato Nazionale dei Delegati adegui lo Statuto, così come modificato nella seduta sopra citata, alle condizioni poste in sede di approvazione ministeriale;
- visto il disposto dell'art. 33, comma 2, dello Statuto;

con voto...

delibera

- di adeguare lo Statuto, modificato nella adunanza del 25, 26, 27 giugno e 21, 22 luglio 2008, alle disposizioni di cui al Decreto interministeriale di approvazione intervenuto in data 5 marzo 2010, come di seguito riportato;
- di dare effetto alla modifica di cui all'art. 23, comma 5, con decorrenza dal 1° gennaio 2011;

Testo modificato a seguito dell'approvazione dei Ministeri Vigilanti

Art. 22 - Contributo soggettivo

22.1 - Il contributo soggettivo obbligatorio a carico di ogni iscritto ad INARCASSA è pari, salvo quanto disposto all'art. 33, primo comma, alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF e dalle successive definizioni:

- a) sul reddito sino a euro 80.850,00 il dieci per cento;
- b) sul reddito eccedente euro 80.850,00 il tre per cento.
- c) L'aliquota di cui alla lettera a) è elevata al 14,5 per cento dal 2013 secondo la seguente progressione:
 - 1) al 11,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2010;
 - 2) al 12,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2011;
 - 3) al 13,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2012;
 - 4) al 14,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Ad ogni iscritto ad Inarcassa a partire dall'annualità 2010 la quota dello 0,5 per cento di contributo soggettivo calcolata sul reddito di cui alla lettera a) è destinata al finanziamento delle attività

assistenziali. Tale contributo è improduttivo ai fini previdenziali.

22.2 - Fatto salvo l'importo di cui alla normativa previgente, è in ogni caso dovuto un contributo minimo pari, per il 2010, a euro 1.400,00 di cui euro 60,00 saranno destinate alle attività assistenziali.

Tale contributo aumenta a partire dall'anno 2010 come indicato nella seguente tabella:

<i>ANNO</i>	<i>Contributo minimo</i>	<i>di cui destinato all'assistenza</i>
2010	1.400	60,00
2011	1.600	65,00
2013	1.800	70,00

Per l'anno 2012 ed a partire dal 2014 il contributo minimo e la quota destinata all'assistenza vengono rivalutati annualmente in proporzione alle variazioni dell'indice ISTAT di cui all'art. 35.

22.3 - testo invariato rispetto al vigente

22.4 - Gli ingegneri ed architetti che si iscrivono ad Inarcassa prima di aver compiuto i trentacinque anni di età hanno diritto ad una riduzione nella contribuzione di cui al primo comma per cinque anni solari dalla prima iscrizione e comunque non oltre quello di compimento del trentacinquesimo anno di età; pertanto, il contributo di cui al primo comma del presente articolo è ridotto alla metà e il contributo minimo di cui al secondo comma è ridotto a un terzo.

Tale riduzione si applica anche in caso di reiscrizione durante il periodo di contribuzione agevolata.

La riduzione è applicata fino al reddito inferiore od uguale al primo scaglione di reddito usato per il calcolo pensionistico di cui all'art 25.5. Sull'eccedenza non verrà applicata la riduzione di cui sopra.

22.5 - testo invariato rispetto al vigente

Art. 23 - Contributo integrativo

23.1 - Tutti gli iscritti agli albi di ingegnere e di architetto devono applicare, ai sensi dell'art. 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'I.V.A. e versarne ad INARCASSA l'ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest'ultimo.

L'obbligo di versamento del contributo integrativo persiste anche in caso di applicazione di facilitazioni fiscali.

23.2 - testo invariato rispetto al vigente

23.3 - A decorrere dal 1° gennaio 2010 gli iscritti ad INARCASSA sono annualmente tenuti a versare, per il titolo di cui al primo comma, un importo minimo di euro 360,00.

Per le annualità successive il contributo integrativo minimo è rivalutato annualmente in proporzione alle variazioni dell'indice ISTAT di cui all'art. 35.

23.4 - Gli ingegneri ed architetti che si iscrivono ad Inarcassa, per il periodo in cui fruiscono delle agevolazioni di cui all'art. 22, comma 4, devono corrispondere il contributo minimo di cui al comma precedente ridotto ad un terzo, ferma restando l'integrale debenza di tutto quanto addebitato alla committenza ai sensi del precedente comma 1.

23.5 - Salvo quanto disposto dall'articolo 33, comma 2, e dalla normativa previgente, a decorrere dall'annualità 2010, il contributo integrativo è pari al quattro per cento.

23.6 - testo invariato rispetto al vigente

Art. 25 - Pensione di vecchiaia

25.1 La pensione di vecchiaia è corrisposta su domanda a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno trenta anni di iscrizione e contribuzione ad INARCASSA.

La pensione è pari, per ogni anno di iscrizione e contribuzione, al due per cento della media dei più elevati venti redditi annuali professionali rivalutati, dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) risultanti dalle dichiarazioni relative ai venticinque anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione o alla domanda di pensione presentata ai sensi del secondo comma del presente articolo.

A decorrere dal 2010 l'importo della pensione è composto dalle seguenti quote:

- a) quota determinata con il sistema di calcolo retributivo, per tutte le annualità con redditi professionali dichiarati ai fini IRPEF eguali o superiori, per il 2009, a seimila euro ovvero a volumi d'affari dichiarati ai fini IVA eguali o superiori, per il 2009, a diecimila euro, ambedue annualmente rivalutati ai sensi dell'art. 35;
- b) quota determinata con il sistema di calcolo contributivo per tutte le annualità con redditi professionali dichiarati ai fini IRPEF inferiori, per il 2009, a seimila euro ovvero a volumi d'affari dichiarati ai fini IVA inferiori, per il 2009, a diecimila euro, ambedue annualmente rivalutati ai sensi dell'art. 35. Gli anni per i quali si usufruisce di contribuzione agevolata sono esclusi dal calcolo contributivo.

La quota di pensione di cui alla precedente lettera a) è pari, per ogni anno di iscrizione e contribuzione nel quale siano stati prodotti redditi professionali e/o volumi d'affari eguali o superiori a quelli sopra indicati, al due per cento della media dei più elevati redditi annuali professionali rivalutati, dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per le annualità utili al calcolo della pensione, quali sotto indicati.

Fatta salva la normativa previgente, dal 1° gennaio 2010 la quota di pensione viene calcolata prendendo a base la media dei più elevati venti redditi professionali rivalutati dichiarati dall'iscritto, risultanti dalle dichiarazioni relative ai venticinque anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione.

Il numero di anni a reddito più elevato per il calcolo della quota di pensione è di un anno ogni anno, fino a raggiungere nel 2014 i migliori venticinque degli ultimi trenta redditi professionali

rivalutati dichiarati dall'iscritto.

La quota b) è calcolata con le modalità previste dall'art. 40, comma 1.

Alle pensioni calcolate con applicazione contestuale di quanto previsto alle lettere a) e b) non si applica l'adeguamento al minimo.

Per le pensioni di inabilità, invalidità e indirette il calcolo del trattamento viene effettuato esclusivamente con il sistema retributivo di cui alla lettera a).

25.2 - testo invariato rispetto al vigente

25.3 - testo invariato rispetto al vigente

25.4 - Per le pensioni aventi decorrenza fino al **2009**, la misura del trattamento non può essere inferiore a otto volte il contributo soggettivo minimo in vigore alla data dalla quale decorre la pensione.

A partire dal **2010** la pensione minima di cui al precedente comma è pari a quella del **2009** rivalutata in proporzione alle variazioni dell'indice Istat.

A decorrere dal **2010** la pensione minima non è dovuta per gli anni per i quali la pensione è calcolata con il metodo di cui alla lettera b) del precedente comma 1. In tal caso la pensione minima è ridotta, di tanti trentesimi quanti gli anni di anzianità per i quali si applica quanto previsto dalla lettera b) del precedente comma 1

25.5 - Fatta salva la normativa previgente, se la media dei redditi è superiore a euro 40.350,00, la percentuale del 2% di cui al primo comma è ridotta come segue:

a) all'1,71 % per lo scaglione da euro 40.350,00 a euro 60.800,00;

b) all'1,43 % per lo scaglione di reddito da euro 60.800,00 a euro 70.900,00;

c) all'1,14 % per lo scaglione da euro 70.900,00 a euro 80.850,00.

25.6 - testo invariato rispetto al vigente

Art. 26 - Pensione di anzianità

26.1 - A partire dal 1° luglio 2010, in conformità alla legge 247/2007, la pensione di anzianità è corrisposta a coloro che sommando età, periodo di iscrizione e contribuzione ad Inarcassa, raggiungono una quota pari a 96 (novantasei).

A partire dal 1° gennaio 2011, in conformità alla legge 247/2007, la pensione di anzianità è corrisposta a coloro che sommando età, periodo di iscrizione e contribuzione ad Inarcassa, raggiungono una quota pari a 97 (novantasette).

A partire dal 1° gennaio 2013, in conformità alla legge 247/2007, la pensione di anzianità è corrisposta a coloro che sommando età, periodo di iscrizione e contribuzione ad Inarcassa, raggiungono una quota pari a 98 (novantantotto).

Per le annualità successive al 2013 il Comitato Nazionale dei Delegati valutato l'andamento della spesa pensionistica potrà valutare ulteriori aggiustamenti.

26.2 - testo invariato rispetto al vigente

26.3 - La pensione è determinata con applicazione dei commi dal primo al quinto dell'articolo 25. Per coloro che alla data della decorrenza del pensionamento abbiano un'età inferiore a 65 anni, l'importo del trattamento pensionistico così determinato è ridotto con l'applicazione dei seguenti coefficienti:

Età di pensionamento	Coefficiente riduzione
58	17,3%
59	15,3%
60	13,1%
61	10,8%
62	8,4%
63	5,8%
64	3,0%

Gli iscritti, architetti ed ingegneri, che all'entrata in vigore delle presenti norme avranno compiuto cinquantacinque anni di età ed avranno maturato una contribuzione ad Inarcassa uguale o superiore a trent'anni continueranno a poter andare in pensione di anzianità a cinquantotto anni e con trentacinque anni di contribuzione senza alcuna decurtazione e/o riduzione.

26.4 - testo invariato rispetto al vigente

Art. 35 - Rivalutazione delle pensioni e dei contributi

35.1 - testo invariato rispetto al vigente

35.2 - Con la stessa delibera, e con la stessa decorrenza, sono adeguati nella stessa misura i limiti di reddito per il calcolo della pensione di vecchiaia, dell'anzianità aggiuntiva per le pensioni di invalidità ed inabilità, per la determinazione del contributo soggettivo e i limiti di reddito e di volume d'affari I.V.A. previsti per le quote a) e b) dell'art. 25.1, arrotondando i relativi importi ai 50 euro più vicini; i contributi soggettivo ed integrativo minimi, sono parimenti adeguati arrotondando i relativi importi ai 5 euro più vicini.